

gno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

dal ponte della vecchia Tosco-Romagnola sul Pesa lungo il vecchio tracciato della statale fino al suo incrocio con la ferrovia in località l'Erta; lungo la linea ferroviaria fino all'incrocio con la via di Citerna; la via di Citerna fino alla località podere della Croce; un tratto della statale fino all'incrocio con la strada comunale del Piano in località podere Tirimbana; la strada del Piano fino al bivio per La Torre, la strada che attraversa quest'ultima località, la via della Torre fino alla stradella che porta all'Arno; il tracciato del fiume Arno fino alla foce del torrente Pesa; il torrente Pesa fino al ponte sulla statale Tosco-Romagnola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze curerà che il comune di Montelupo Fiorentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

#### COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 10 maggio 1973 alle ore 17, in palazzo Pitti nei locali della soprintendenza ai monumenti di Firenze e Pistoia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere sul seguente ordine del giorno:

(Omissis).

3) Proposta di tutela nel comune di Montelupo Fiorentino; (Omissis).

Si passa a discutere della proposta di tutela di una parte del territorio di Montelupo Fiorentino, posto attorno alla villa dell'Ambrogiana.

La tutela mira a costituire una zona di rispetto intorno al monumento che, una volta che abbia cessato di essere adibito al triste uso odierno, potrà essere restituito all'antica bellezza.

I presenti sono unanimi nel ritenere opportuno il provvedimento e quindi approvano che il terreno posto in comune di Montelupo Fiorentino i cui confini risultano dalla planimetria allegata al presente verbale sia incluso negli elenchi delle cose tutelate ai sensi della legge n. 1497, art. 1, perché esso è la naturale cornice della villa dell'Ambrogiana e ne rende possibile goderne la visuale sia dalle rive del fiume Arno sia dall'antico centro di Capraia, e pertanto tale territorio deve avere una particolare disciplina per l'eventuale sua utilizzazione edilizia perché le visuali verso la villa non vengano disturbate.

La tutela viene approvata sia dai commissari sia dal sindaco di Montelupo, sig. Ballotti.

(Omissis).

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ovindoli.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale dell'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel comune di Ovindoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ovindoli (L'Aquila);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché — integrata con quella del confinante comune di Rocca di Mezzo — è costituita da un altipiano, coperto da un manto verde particolarmente ricco e circondato ai margini da pendici boschive, che si incunea verso il massiccio del Velino; esso, frequentato molto sia d'estate che d'inverno, è apertissimo a tutte le vedute e si riconnette ad un complesso di sistemi di grande importanza paesistica già sottoposti a vincolo;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Ovindoli (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo in prossimità del Monte delle Cannelle all'intersezione tra il confine fra i territori comunali di Rocca di Mezzo e Ovindoli e la linea del vincolo precedentemente deliberato nella seduta n. 21 del 13 febbraio 1974 si segue in direzione ovest il limite di detta zona vincolata fino alla quota 1577 in prossimità del Piano del Ceraso, quindi seguendo la cresta che delimita i Piani di Pezza e passando per Costa dei Vecchi e le quote 1860, 1854, 1981, si raggiunge il confine con il comune di Rocca di Mezzo alla quota 2032; di qui seguendo la linea di confine tra i comuni di Ovindoli e Rocca di Mezzo procedendo in direzione est si ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali dell'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Ovindoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precisata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Verbale n. 25

Oggi tredici dicembre millenovecentosettantacinque, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia dell'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Ovindoli. (Omissis).

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo una zona di elevato interesse paesistico.

Il presidente propone che a completamento del vincolo già deliberato e di quello oggi stesso adottato nel territorio del comune di Rocca di Mezzo, sia inclusa nella tutela una piccola zona dei Piani di Pezza.

Il sindaco dichiara di acconsentire alla proposta.

La commissione propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

partendo in prossimità del Monte delle Cannelle all'intersezione tra il confine fra i territori comunali di Rocca di Mezzo e Ovindoli e la linea del vincolo precedentemente deliberato nella seduta n. 21 del 13 febbraio 1974 si segue in direzione ovest il limite di detta zona vincolata fino alla quota 1577 in prossimità del Piano del Ceraso, quindi seguendo la cresta che delimita i Piani di Pezza e passando per Costa dei Vecchi e le quote 1860, 1854, 1981, si raggiunge il confine con il comune di Rocca di Mezzo alla quota 2032; di qui seguendo la linea di confine tra i comuni di Ovindoli e Rocca di Mezzo procedendo in direzione est si ritorna al punto di origine.

La proposta è approvata all'unanimità.

(Omissis).

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973 concernente, tra l'altro, la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuto che, per decorso triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo predetto;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974 concernente la nomina dell'avv. Gaetano Scamarzio a presidente dell'ente medesimo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, i rappresentanti dei pensionati debbono essere designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria:

Federazione italiana pensionati - CGIL;

Federazione nazionale pensionati - CISL;

Unione italiana lavoratori pensionati - UIL;

Federazione nazionale pensionati - CISNAL;

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione italiana pensionati - CGIL;

Federazione nazionale pensionati - CISL;

Unione italiana lavoratori pensionati - UIL;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Matteucci Marcello (CGIL), Pigna Bruno (CGIL), Armatura Arnaldo (CISL), Lucchini Adolfo (CISL) e Ortolani Aldo (UIL), in rappresentanza dei pensionati;

Bianchi dott. Edoardo, direttore aggiunto di divisione e De Gaetano dott. Manlio, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bartoli dott. Giacinto, dirigente superiore e Montuori dott. Salvatore, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ciampicacigli dott. Carlo, dirigente generale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMINI

(1819)